



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 A.C. 2101

Dossier n° 377 - Schede di lettura
12 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2101
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	17 ottobre 2024
assegnazione:	18 ottobre 2024
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, IX Trasporti, X Attività produttive e XIV Politiche UE

Premessa

Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 16 ottobre 2024 (cfr. [A.S.1228](#)), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, sottoscritto lo scorso 22 gennaio tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, l'Accordo si è reso necessario per regolare i trasporti su strada di veicoli per il trasporto di merci (solo rimorchi e semirimorchi) in relazione all'attivazione di **servizi roll on -roll off** tra Italia e Egitto.

In generale il **trasporto marittimo Roll on Roll off** (RORO/RO-RO) è il metodo con cui veicoli e macchinari pesanti vengono caricati su grandi navi oceaniche per il trasporto internazionale. A differenza del trasporto tradizionale di container, il RORO offre un vantaggio significativo quando si tratta di carichi ingombranti o pesanti che non possono essere facilmente collocati all'interno dei container.

I vettori RORO sono in grado di gestire un'ampia gamma di veicoli, tra cui automobili, camion, mezzi d'opera, mezzi agricoli, impianti, attrezzature pesanti ed altri carichi.

Rispetto alla spedizione di container, la RORO offre un processo più semplice e snello che non richiede ulteriori imbracature o trasporti. Di conseguenza, le procedure portuali e doganali sono in genere meno complesse, rendendo questa opzione di spedizione efficiente ed economica.

L'Accordo in esame è finalizzato a **regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati** per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'**attivazione di servizi di traghetto** fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale.

Servizi Roll on -
Roll off
Il trasporto
marittimo Roll
on Roll off

Come evidenziato nella richiamata relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto di **principi di sostenibilità ambientale** con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato.

In via estremamente sintetica si ricorda che per trasporto combinato si intende un sistema integrato che utilizza diversi mezzi di trasporto per ottimizzare i tempi, oltre che per ridurre l'impatto ambientale e i costi dell'operazione.

Trasporto
combinato

Una volta trasportati su via mare, infatti, i rimorchi e i semirimorchi, potranno circolare nei viaggi di destinazione trainati da motrici con targa italiana sul territorio italiano e da operatori egiziani (con motrici aventi targa egiziana) nel Paese africano.

Finalità
dell'Accordo

Contenuto dell'Accordo

L'intesa è composta da **un preambolo** e da **12 articoli**.

Dopo aver chiarito le definizioni utilizzate e aver identificato le autorità competenti per la sua applicazione (per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (art. 1), il testo sottolinea che lo scopo dell'accordo è la **facilitazione dei trasporti e del transito di beni** sui territori sovrani di entrambe le Parti (art. 2).

Struttura
dell'Accordo

Il testo descrive quindi le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano (art. 3).

Tipologie di
permesso per il
trasporto di merci

Vengono poi fissati i **requisiti assicurativi** (art. 4), e definito lo scambio di dati statistici (artt. 5 e 6).

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, **senza restrizioni o diritti doganali** per i veicoli e i pezzi di ricambio (art. 7) e l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi (art. 8).

Una **Commissione mista** ha compiti di attuazione e implementazione dell'Accordo, nonché di decisione sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare (art. 9).

Commissione
mista per
l'attuazione e
l'implementazione
dell'Accordo

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali **controversie** interpretative o applicative fra le Parti (art. 10), i casi di **sospensione temporanea** dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 11) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che per la sua emendabilità (art. 12).

s precisa che l'Accordo riguarderà solo i **trasporti con rimorchi e semirimorchi che saranno trainati unicamente da veicoli locali**. La Commissione Italia- Egitto deciderà il contingente e ogni nazione potrà decidere di limitare la quantità di autorizzazioni per il transito.

Nel dettaglio, per ottenere le autorizzazioni valide per i semirimorchi ciascun Paese dovrà firmare un accordo commerciale da sottoporre all'altro Paese.

Le
autorizzazioni

È possibile, inoltre, rilasciare un'**autorizzazione annuale** valida per un numero indefinito di viaggi.

Le autorizzazioni rilasciate dal MIT dovranno essere presenti sul veicolo durante il trasporto internazionale e **permetteranno lo sbarco e la circolazione su territorio egiziano con validità fino al 31 gennaio** dell'anno successivo al rilascio stesso.

I veicoli che effettueranno il trasporto rispetteranno i requisiti, tra cui anche quelli assicurativi, e i vincoli del paese in cui stanno circolando.

Con riferimento ai contenuti definiti dall'Accordo, si segnala che il trasporto può essere di **destinazione o di transito** nel territorio dell'altro Paese. Non è ammesso il trasporto interno (cabotaggio) né il trasporto da/verso Paesi terzi.

Tipologie di
trasporto

Il **semirimorchio** deve uscire dal paese **carico**, ma è prevista una deroga con un permesso speciale per l'uscita di un semirimorchio vuoto.

È prevista, poi, l'apposizione di una **targa temporanea** all'atto dello sbarco e tolta per il reimbarco del semirimorchio, **l'esenzione** dal pagamento di **tasse e/o dazi doganali**, la **tassa di circolazione è ridotta**, con possibilità per la Commissione mista di prevedere agevolazioni fiscali su base di reciprocità, secondo le leggi nazionali.

L'Accordo vale per un **triennio**, rinnovabile automaticamente, tranne i casi di disdetta da dare con un preavviso di tre mesi.

Durata
dell'Accordo

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo presentato al Senato sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.